

AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel./fax 080 5211483
PEC: giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE QUARTA TER

TERZI MOTIVI AGGIUNTI

CON CONTESTUALI ISTANZA EX ART. 59 C.P.A.

ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

nel giudizio R.G. n. 13597/2024

(U.P. del 17/06/2025)

per l'avv. **Giuseppe Monterisi** (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Domenico Torre** (Cod. Fisc. TRRGPP80A11A669W) in virtù di procura speciale in atti, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it* [fax 0805211483];

CONTRO

- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.;
- **Formez PA** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,
- **Commissione Interministeriale Ripam** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,

E NEI CONFRONTI

della **dott.ssa Claudia Santoro** (c.f. SNTCLD94H58C983W);
dell'**Avv. Rossella Salvemini** (c.f. SLVRSL79D67E885R);
del **Dott. Fabrizio Donato Fumai** (c.f. FMUFRZ87E19L109M);
dott.ssa Francesca Cicala (c.f. CCLFNC98H65A225T);
dott. Castoro Michele (c.f. CSTMHL91R05A662Q);
dott. Vito Gigante (c.f. GGNVTI93P30H096R);
Avv. Micaela Martoccia (c.f. MRTMCL88C59B619R)

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

- della graduatoria dei vincitori del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area

funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità", come rettificata dal Ministero della Giustizia con Verbale n. 24 del 07/04/2025, pubblicata in data 10/04/2025, nella parte in cui il Ministero stesso non ha collocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza dell'illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125; nonché del predetto Verbale n. 24 del 07/04/2025 e, ove esistente, dell'atto di approvazione della graduatoria stessa, sempre nei limiti di interesse;

- sempre nei limiti di interesse, del provvedimento prot. "P.D.G. prot. n.m_dg.DOG.17/04/2025.0005055.ID", adottato in data 17/04/2025 dal Ministero della Giustizia, recante "Scorrimento graduatorie" del predetto concorso, nella parte in cui il Ministero stesso relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di sei (6) unità, senza tuttavia considerare la posizione del ricorrente quale vincitore e dunque senza convocarlo; ciò sempre in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, della nota a mezzo PEC del 08/05/2025, con cui il Ministero ha riscontrato la seconda diffida a provvedere inviata dal ricorrente; nonché

per l'adozione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 c.p.a.

di tutte le misure che ritenga opportune ai fini della compiuta attuazione delle statuizioni contenute nella ordinanza n. 1588/2025, ove ritenuto opportuno, anche esercitando i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza; oltre che

per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;

- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

FATTO

Con bando datato 05/04/2024 le Amministrazioni odierne resistenti avviavano il "concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclu-

tamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia".

L'Avv. Giuseppe Monterisi, odierno deducente, partecipava alla procedura selettiva in questione presentando in data 14/04/2024 apposita domanda (Codice M2H7UX7SVZ), con cui chiedeva di concorrere per il *"Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità (Codice BA)"*.

Si premette che il deducente aveva conseguito in data 07/05/2020 la Laurea Magistrale in *"Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza – indirizzo comune (LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza"* presso l'Università degli Studi *"Aldo Moro"* di Bari, con voto di 107/110 (si allega copia del relativo certificato n. 20242930554/M723_MC).

Il deducente aveva altresì conseguito in data 14/10/2022 l'abilitazione alla professione di avvocato, rilasciata dalla Corte d'Appello di Bari (si allega idonea certificazione).

Orbene, nella compilazione della predetta domanda di partecipazione, come si evince dal *"Riepilogo candidatura"* generato dal sistema informatico (in atti), il deducente dichiarava la predetta abilitazione professionale.

Tuttavia, il medesimo incorreva in un **errore materiale** di selezione, in quanto, invece di apporre la spunta sull'opzione *"Laurea già conseguita"*, il medesimo, in ragione di una mera svista, selezionava la risposta *"SI"* sull'opzione *"il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea"*.

In altre parole, per mero errore di selezione il deducente non comunicava di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

In seguito, l'avv. Monterisi partecipava alle prove selettive (compito MNTGPP95H05H926O, che si allega), svoltesi in data 06/06/2024 presso la sede Fiera di Foggia, per la Corte di Appello di Bari, conseguendo quale ESITO PROVA un Punteggio Totale pari a 25,125.

A seguito della pubblicazione della *"prima"* graduatoria, avvenuta in data 17/06/2024, il ricorrente ha tempestivamente proposto, nella stessa data, un'istanza di accesso (in atti), inoltrata a mezzo PEC a FORMEZ PA, con cui chiedeva di conoscere il punteggio totale riconosciutogli,

nonché il posto ricoperto in graduatoria.

Il FORMEZ PA comunicava poi al ricorrente, con PEC del 07/10/2024 (in atti) che “***nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti***”.

Da quanto precede consegue, all'esito di un semplice calcolo, che all'avv. Monterisi sono stati riconosciuti, oltre ai 25,125 punti di cui alla prova svolta, ulteriori 3 punti per l'abilitazione professionale come avvocato.

Del tutto inopinatamente, invece, non è stato attribuito in favore del medesimo alcun punteggio per la Laurea conseguita e per il relativo voto.

Il deducente proponeva istanza di autotutela il 16/10/2024.

Successivamente, il 05/12/2024 il deducente provvedeva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.

In data 10/12/2024, poi, con provvedimento prot. “*m_dg.DOG.09_12_2024.0292442.U*”, il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti, esprimeva le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo.

Il predetto provvedimento veniva impugnato con i primi motivi aggiunti notificati il 19/12/2024.

Successivamente, con provvedimento prot. “*m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID*”, adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, il Direttore Generale disponeva lo “*Scorrimento graduatorie*” in relazione al predetto concorso.

Tale scorrimento attingeva la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all'esito dell'auspicato accoglimento delle proprie domande processuali: in particolare, come si evince dall'elenco legittimati allegato al predetto provvedimento, con il riconoscimento in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125, egli sarebbe stato già convocato per il conferimento dell'incarico in parola, atteso che lo scorrimento ha interessato i punteggi da 32,35 a 31,75.

Tale provvedimento e l'allegato “*elenco legittimati*”, pertanto, venivano impugnati in via prudenziale con i secondi motivi aggiunti, unitamente (tra l'altro):

i) all'ulteriore provvedimento prot. “*m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID*”, adottato in data

22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con il quale il Direttore Generale disponeva ulteriori assunzioni, ancora una volta senza convocare il ricorrente quale vincitore;

ii) al provvedimento di rettifica del 24/01/2025 del precedente “*elenco legittimati*” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024.

All'esito della Camera di Consiglio dell'11/03/2025, con ordinanza 12/03/2025, n. 1588, codesta Ecc.ma Sezione ha statuito come di seguito: “*Premesso che il ricorrente, in possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita il 7 maggio 2020 con voto 107/110, ha erroneamente indicato nella domanda di partecipazione di essere in attesa di conseguire detto titolo entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando; Considerato tuttavia che detto errore era facilmente rilevabile dall'Amministrazione, come dimostrato dalla circostanza che al ricorrente sono stati riconosciuti tre punti per l'abilitazione alla professione di avvocato, titolo che necessariamente presuppone il conseguimento della laurea in Giurisprudenza; Ritenuto pertanto che l'eventuale soccorso istruttorio ad opera dell'Amministrazione non avrebbe determinato né determinarebbe alcuna integrazione documentale in violazione della par condicio dei concorrenti, ma una mera regolarizzazione della domanda; Considerato inoltre che, con riferimento alle procedure in cui è prevista la sola compilazione di un modulo elettronico, con conseguente obbligo di seguire le opzioni già predisposte, la giurisprudenza ha affermato che, in caso di discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'obbligatorio modello telematico l'Amministrazione è tenuta a concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 giugno 2023, n. 3691); **Ritenuto pertanto, che, in accoglimento dell'istanza cautelare, l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurando l'aggiornamento del punteggio e della sua posizione stessa in graduatoria, nei limiti del punteggio attribuibile, secondo il bando, in relazione al titolo di laurea posseduto**”; [...]*

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- **accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;**
- *dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;*
- *compensa le spese della presente fase cautelare;*
- *fissa per la discussione l'udienza pubblica del 17 giugno 2025”.*

In ottemperanza alle statuizioni di cui alla suesposta ordinanza, il ricorrente ha provveduto alla notificazione per pubblici proclami, le cui attestazioni sono poi state versate in atti.

Inoltre, con atto di segnalazione urgente e diffida notificato alle Amministrazioni resistenti in data **13/03/2025** a mezzo PEC (in atti) si invitavano le stesse, ognuna per quanto di propria competenza, a prendere atto del contenuto dell'**ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 1588 resa dall'Ecc.ma Sezione** e, per l'effetto, a voler **porre in essere - nel termine di trenta giorni assegnato da codesto G.A. - il riesame della posizione del ricorrente**, assicurando al medesimo l'aggiornamento del suo punteggio e della sua posizione in graduatoria computando i punteggi relativi al titolo di laurea posseduto ed al relativo voto, punteggi questo che illegittimamente non erano stati considerati negli atti e provvedimenti impugnati.

Stante la notificazione dell'ordinanza in questione in data 13/03/2025, **il termine entro cui le Amministrazioni avrebbero dovuto provvedere al riesame è spirato lo scorso 12/04/2025.**

Sennonché, del tutto inopinatamente, a tutt'oggi le Amministrazioni resistenti non hanno minimamente ottemperato alle statuizioni di cui all'ordinanza in parola, tantomeno nel termine assegnato, con evidente **violazione ed elusione del dictum della predetta pronuncia resa da codesta Ecc.ma Sezione.**

Ma vi è di più!

Il ricorrente si è infatti avveduto del fatto che le Amministrazioni resistenti hanno pubblicato in data 07/04/2025, sul portale web ministeriale¹, un provvedimento recante una riproposizione della originaria graduatoria della procedura *de qua* relativa al Distretto di Corte d'appello di Bari, in presunta rettifica della stessa; ma tale ulteriore graduatoria si rivela ancora una volta illegittima in quanto non vengono considerati né il doveroso riesame della posizione del medesimo, né

¹ all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE466993# veniva pubblicato un avviso in data 10 aprile 2025, che rinvia al link con i verbali del 7 aprile 2025 relativi alla rettifica delle graduatorie per i Distretti di Corte d'appello, quello tra cui Bari all'indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=5d714cf809a64950b956c740183fb5a6

la sua conseguente collocazione in posizione utile per l'assunzione.

A ciò si aggiunga che, relativamente al Distretto di Corte d'appello di Bari, con P.D.G. prot. n.m_dg.DOG.17/04/2025.0005055.ID del 17/04/2025 le Amministrazioni resistenti hanno poi effettuato un ulteriore scorrimento della graduatoria *de qua*, a sua volta illegittimo per le stesse ragioni appena esposte.

A questo punto, il ricorrente ha inviato un'ulteriore diffida in data 23/04/2025, del seguente tenore: *"si diffidano ancora una volta le Amministrazioni in epigrafe, ognuna per quanto di propria competenza, a prendere atto del contenuto dell'ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 1588 resa dal TAR Lazio di Roma e, per l'effetto, a voler porre in essere il riesame della posizione del ricorrente **con la massima urgenza, stante la già intervenuta scadenza del termine di trenta giorni assegnato dal G.A.***

Si diffidano, quindi, codeste Amministrazioni ad assicurare al medesimo ricorrente l'aggiornamento del suo punteggio e della sua posizione in graduatoria, computando i punteggi relativi al titolo di laurea posseduto ed al relativo voto, punteggi questi che illegittimamente non erano stati considerati negli atti e provvedimenti impugnati.

Ciò, peraltro:

*i) previa presa d'atto della **nullità** del provvedimento che ha approvato la riproposizione della graduatoria della procedura de qua, pubblicata in data 07/04/2025 sul portale web del Ministero, per violazione ed elusione del dictum di cui all'ordinanza 12/03/2025, n. 1588 resa dal TAR Lazio di Roma, e/o comunque previo **annullamento in autotutela in parte qua** del provvedimento stesso, segnatamente nella parte in cui non sono stati considerati il riesame della posizione del medesimo e la sua conseguente collocazione in detta graduatoria in posizione utile per l'assunzione;*

*ii) previo **annullamento in autotutela in parte qua**, ove occorra, anche del provvedimento P.D.G. prot. n.m_dg.DOG.17/04/2025.0005055.ID del 17/04/2025, che come detto ha disposto un illegittimo ulteriore scorrimento della graduatoria de qua relativamente al Distretto di Corte d'appello di Bari.*

*Si diffidano, infine, codeste Amministrazioni a provvedere nel senso che precede immediatamente e comunque entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2025; in mancanza, ci si riserva ogni necessaria tutela in tutte le sedi opportune, ivi compresa quella **Penale per l'accertamento di***

eventuali responsabilità personali derivanti dall'inottemperanza ad un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (art. 650 cod. pen.)".

La suestesa seconda diffida a provvedere è stata riscontrata dalla PA intimata (Ufficio III – Concorsi e Inquadramenti) con nota a mezzo PEC del 08/05/2025, che oggi comunque si impugna in via prudenziale per l'ipotesi che venga qualificata come lesiva. In particolare, con inqualificabile protervia, la PA ha "confessato" di non ritenersi vincolata al termine assegnatole da codesta Ecc.ma Sezione ai fini del riesame; questo il testo: *"Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che a seguito di preliminare istruttoria ed in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 1588/2025, la Commissione esaminatrice riesaminerà la posizione della S.V. all'interno della graduatoria del distretto di Corte d'Appello di Bari. Tuttavia, si rileva che la formalizzazione di quanto sopra potrà avvenire solo a seguito di riunione della Commissione esaminatrice e successivamente della Commissione RIPAM anche al fine di validare la nuova graduatoria"*.

In conclusione, in via prudenziale si precede alla impugnazione *in parte qua* dei predetti atti e, pertanto, se ne domanda l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DIRETTA E PER DERIVATIONEM.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si è impugnato il provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 – in uno con gli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequenziali – nella parte in cui illegittimamente all'avv. Monterisi sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti.

Con i primi motivi aggiunti, poi, il deducente ha impugnato il provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia, nella parte in cui la predetta PA ha esposto le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo.

Con i secondi motivi aggiunti, l'impugnazione è stata poi estesa in via prudenziale agli atti consequenziali della procedura espletata, con i quali il Ministero ha disposto lo scorrimento della predetta graduatoria attingendo la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all'esito dell'auspicato accoglimento delle proprie domande processuali.

Con i presenti terzi motivi aggiunti, l'impugnazione viene estesa - ancora una volta in via prudenziale - agli atti consequenziali della procedura espletata, con i quali il Ministero ha ripubbli-

cato la graduatoria originaria, dando atto di una presunta rettifica della stessa, e con i quali sempre il Ministero ha disposto lo scorrimento della predetta graduatoria senza considerare la posizione del ricorrente.

Tali atti consequenziali si rivelano invero parimenti illegittimi, in via diretta ed in via derivata; in via derivata, poiché l'illegittimità dedotta relativamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i primi e con i secondi motivi aggiunti si riverbera sugli stessi.

IN VIA DIRETTA

1. - NULLITÀ E/O INEFFICACIA PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL *DICTUM* DELLA ORDINANZA 12/03/2025, N. 1588 RESA DAL TAR LAZIO DI ROMA, SEZIONE QUARTA-TER, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 4, LETT. C), C.P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ.

1.1. - I provvedimenti oggi impugnati sono affetti da evidente nullità e/o inefficacia, in ragione della violazione ed elusione del *dictum* di cui all'ordinanza 12/03/2025, n. 1588 resa da codesta Ecc.ma Sezione, anche ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.

I predetti provvedimenti, infatti, sono stati adottati (a tacer d'altro) illegittimamente **ignorando** l'ordine di riesame formulato da codesta Ecc.ma Sezione con la surriportata ordinanza n. 1588/25, in quanto le Amministrazioni resistenti:

i) né hanno proceduto alla riedizione del potere loro conferito attenendosi alle **statuizioni a chiaro carattere conformativo** contenute nella citata pronuncia cautelare;

ii) né, tantomeno, hanno rispettato il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa ivi previsto. Infatti, stante la notificazione dell'ordinanza in questione in data 13/03/2025 da parte del ricorrente (in atti), **il termine entro cui le Amministrazioni avrebbero dovuto provvedere al riesame è infruttuosamente spirato lo scorso 12/04/2025.**

A questa stregua, con i presenti motivi aggiunti si impugna comunque, in via prudenziale, anche la nota a mezzo PEC del 08/05/2025, per l'ipotesi che venga qualificata come lesiva.

Si è detto in narrativa che, con inqualificabile protervia, la PA ha "confessato" di non ritenersi vincolata al termine per il riesame assegnatole da codesta Ecc.ma Sezione (*"Con riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che a seguito di preliminare istruttoria ed in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 1588/2025, la Commissione esaminatrice riesaminerà la posizione della S.V. all'interno della graduatoria del distretto di Corte d'Appello di Bari. Tuttavia, si*

rileva che la formalizzazione di quanto sopra potrà avvenire solo a seguito di riunione della Commissione esaminatrice e successivamente della Commissione RIPAM anche al fine di validare la nuova graduatoria”).

Sennonché, tali assunti delle PP.AA. resistenti si rivelano illegittimi (anche) in quanto violativi del termine di trenta giorni imposto da codesto Ecc.mo TAR, che di certo non aveva previsto un riesame “*certus an, incertus quando*”, ma aveva dettato un limite temporale preciso.

In conclusione, si è dimostrato *per tabulas* che, del tutto inopinatamente, a tutt’oggi le Amministrazioni resistenti non hanno ottemperato alle statuizioni di cui all’ordinanza in parola nel termine assegnato, con evidente **violazione ed elusione del dictum della predetta pronuncia resa da codesta Ecc.ma Sezione**. Ne discende, in guisa di immediato corollario, la nullità degli atti oggi impugnati, e/o comunque la loro assoluta inefficacia.

1.2. – Sotto ulteriore profilo, si deduce poi che la graduatoria relativa al Distretto di Corte d'appello di Bari pubblicata in data 10/04/2025, per quanto si legge, sarebbe quella risultante dalla pretesa rettifica operata dal Ministero della Giustizia con Verbale n. 24 del 07/04/2025.

Sennonché, emerge *ictu oculi* che tale seconda graduatoria configura in realtà una pedissequa riproposizione dell’originaria graduatoria del 14/06/2024 della procedura *de qua*: non è dunque né riscontrabile, né tantomeno motivata, la presunta rettifica della stessa, che invece la PA resistente assume di aver posto in essere.

Di qui la fondatezza dei motivi in rubrica.

IN VIA DIRETTA E PER DERIVATIONEM.

2. – VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Per quanto di interesse, si riportano di seguito le previsioni del bando necessarie a valutare la fattispecie in esame:

a) ai sensi dell’art. 2, rubricato “Requisiti per l’ammissione”,

“1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che

all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

- Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti

[...]

j. possono, altresì, partecipare al presente concorso anche coloro che conseguono i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea”;

b) ai sensi dell'art. 4, rubricato “Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati”, e segnatamente del comma 5,

“5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del voto conseguito, ovvero la dichiarazione che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

I candidati laureandi devono altresì dichiarare: la classe di laurea, la data dell'ultimo esame, presso quale università sarà conseguito il diploma di laurea e la data di sessione prevista, ove conosciuta”;

c) ai sensi dell'art. 6, rubricato “Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta”,

“2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno comunicare il titolo conseguito e la relativa

votazione di laurea entro e non oltre 2 giorni dal conseguimento, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da inviare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.formez.it. Il mancato conseguimento del titolo entro i sessanta giorni della pubblicazione del presente bando o la mancata comunicazione del medesimo titolo nei tempi sopra previsti comporta l'esclusione dalla procedura.

Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): [...]

v. 107, punti 2,00; [...]

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato”.

Alla luce del suesteso necessario inquadramento normativo, emerge evidente che la valutazione dei titoli vantati dal ricorrente, che è stata effettuata dalle Amministrazioni resistenti, si rivela inficiata da tutti i vizi rubricati; e **tali vizi, si ribadisce, si riverberano anche sugli atti e provvedimenti oggetto della presente impugnativa, in via diretta e per derivationem.**

Si è detto in narrativa, infatti, che **per mero errore materiale di selezione il ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

Ebbene, le odierne resistenti hanno valutato l'abilitazione alla professione di avvocato correttamente dichiarata dal ricorrente, attribuendo in suo favore 3 punti.

Ma, tuttavia, **illegittimamente non hanno attribuito rilievo alla circostanza, del tutto ovvia e pacifica, che il possesso di un titolo di Laurea in Giurisprudenza è presupposto indefettibile per il conseguimento della predetta abilitazione professionale forense.**

Dette Amministrazioni, pertanto, avrebbero dovuto rilevare la discrasia tra la situazione dichiarata per mero errore relativamente al conseguimento del titolo di Laurea rispetto alla dichiarazione di possedere già l'abilitazione professionale: in altre parole, **avrebbero dovuto avvedersi, all'esito di un banale percorso logico-deduttivo, che un soggetto in attesa di laurearsi assolutamente non può essere già abilitato alla professione forense!**

Del tutto ovvio, infatti, che un soggetto abilitato a svolgere la professione di avvocato abbia già

conseguito la Laurea in Giurisprudenza; e la Laurea deve peraltro necessariamente risalire ad un momento anteriore di circa tre anni, ove si considerino i noti tempi previsti dalla Legge per l'espletamento del praticantato e per il superamento delle prove dell'esame di abilitazione.

2.1. - A questa stregua, **le PP.AA. intime avrebbero dovuto concedere al ricorrente, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la possibilità di chiarire che la sua domanda recava un mero errore materiale di selezione e di battitura, rivelandosi infatti del tutto impossibile che un soggetto asseritamente non ancora laureato fosse già abilitato alla professione forense.**

A piena conferma di quanto appena dedotto, pare del tutto dirimente quanto già statuito da codesta Ecc.ma Sezione con l'ordinanza n. 1588/2025 relativamente al *fumus boni iuris* che assiste la presente censura: *"Rilevato che nella scheda di valutazione dei titoli l'Amministrazione ha annotato la mancata indicazione del voto di laurea quale ragione ostativa al riconoscimento del punteggio aggiuntivo, senza consultare il curriculum vitae del candidato redatto in sede di formulazione della domanda di partecipazione; Ritenuto pertanto che l'eventuale soccorso istruttorio ad opera dell'Amministrazione non avrebbe determinato né determinerebbe alcuna integrazione documentale in violazione della par condicio dei concorrenti, ma una mera regolarizzazione della domanda"*.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è ormai del tutto pacifico che, ai sensi dell'art. 6, L. n. 241/90, il c.d. soccorso istruttorio si applichi anche relativamente al procedimento amministrativo ed alla materia concorsuale, e segnatamente alle fattispecie – come la presente – nelle quali ci si trova in presenza di un mero errore materiale nella formulazione della domanda.

Ciò purché detto errore sia **rilevabile da parte della pubblica Amministrazione *ictu oculi* dal contesto stesso della domanda, ed emerga quindi senza bisogno di complesse indagini ricostruttive** (Cons. Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951; *id est*, Sez. V, 20/06/2019, n. 4198), esattamente come nella vicenda in esame.

In particolare, il **Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 22/11/2019, n. 7975** ha chiarito che l'istituto in questione deve trovare un'applicazione ampia anche nell'ambito dei concorsi pubblici; infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette al fine pubblico della selezione dei migliori can-

didati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

In perfetta consonanza con i principi giuridici che dianzi enucleati, si evidenzia che, in fattispecie assimilabile alla presente, il **TAR Campania di Napoli**, con la recente sentenza resa dalla **Sez. V, 24/09/2024, n.5082** (non appellata), ha statuito che: *«Deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti, anche laddove la domanda si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951)»*

Nell'iter motivazionale della predetta pronuncia del TAR partenopeo si legge che: *«qualora l'Amministrazione avesse ritenuto generica o imprecisa l'indicazione nella domanda di partecipazione del profilo giuridico oggetto di valutazione, la stessa non avrebbe potuto esimersi dall'esperire il "soccorso istruttorio", segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda»*. Ciò in quanto: *«la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con **modalità telematiche**, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (T.A.R., Lazio - Roma, Sez. III, 8.5.2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requi-*

siti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione, **al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti**, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017)».

Ed ancora: "l'Amministrazione, una volta rilevato l'errore materiale commesso dall'esponente nella propria domanda, deve attivare il soccorso istruttorio al fine di consentirne la correzione, peraltro espressamente sollecitata in tale direzione dalla ricorrente, con apposita richiesta di autotutela" (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/03/2022, n. 580, non appellata).

2.2. - Orbene, per quanto precede e **come già rilevato dall'Ecc.ma Sezione con ordinanza n. 1588 del 12/03/2025** spetta al ricorrente l'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale *de qua*, nonché di altri 2 punti in relazione al voto di laurea 107/110.

Ne consegue che l'attribuzione di un punteggio di 28,125 al ricorrente si rivela **illegittima ed insufficiente** in ragione del mancato computo dei predetti ulteriori punteggi, per tutte le deduzioni dianzi svolte, che avrebbero determinato la doverosa assegnazione in favore dell'avv. Monterisi di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più), con conseguente modifica della posizione del ricorrente nella graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Bari.

La valutazione dei titoli vantati dal ricorrente, pertanto, si rivela inficiata da tutti i vizi rubricati; e **tali vizi, si ribadisce, si riverberano anche sugli atti e provvedimenti consequenziali della procedura espletata, oggetto della presente impugnativa, in via diretta e per derivationem**. Di qui la fondatezza del ricorso introduttivo, dei primi motivi aggiunti, nonché dei presenti.

* * * * *

ISTANZA EX ART. 59 C.P.A.

Come noto, l'art. 59 c.p.a., rubricato "Esecuzione delle misure cautelari", dispone che: "1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le oppor-

tune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma prescinde da quella conseguente al giudizio di merito, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza”.

Come cennato in narrativa, nella specie l’ordinanza resa da codesta Ecc.ma Sezione n. 1588/2025 imponeva alle PP.AA. resistenti quanto segue: **“in accoglimento dell’istanza cautelare, l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza, assicurando l’aggiornamento del punteggio e della sua posizione stessa in graduatoria, nei limiti del punteggio attribuibile, secondo il bando, in relazione al titolo di laurea posseduto”**.

Stante la notificazione dell’ordinanza in questione da parte del ricorrente in data 13/03/2025 (in atti), **il termine entro cui le Amministrazioni avrebbero dovuto provvedere al riesame è spirato lo scorso 12/04/2025**. Si è dunque dimostrato *per tabulas* che a tutt’oggi le Amministrazioni resistenti non hanno ottemperato alle statuizioni di cui all’ordinanza in parola.

Le esigenze di un celere riesame emergono vieppiù alla luce della recente novella di cui all’**art. 17 quater, D.L. 14/03/2025, n. 25**, rubricato “Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia”, inserito dall’**art.1, co.1, L. 09/05/2025, n. 69 in sede di conversione**.

Tale fonte normativa prevede che: «1. Al fine di assicurare, nell’ambito di una più **ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l’Ufficio per il Processo**, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell’immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l’integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso **Ufficio per il Processo** pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, **all’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: **“L’assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all’esito**

della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. ...».

A questa stregua, IN CASO DI MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DE QUA ENTRO IL 30/06/2025, IL RICORRENTE RISCHIA DI NON POTER VANTARE IL REQUISITO PREVISTO DALLA SUCCITATA NORMA AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE, OSSIA L' AVER MATURATO ALLA DATA DEL 30/06/2026 DODICI MESI CONTINUATIVI NELLA QUALIFICA RICOPERTA.

P.Q.M.

L'avv. G. Monterisi, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 59, 112 e 114 c.p.a., respinta ogni contraria istanza, voglia ordinare l'esecuzione dell'ordinanza cautelare adottando tutte le misure che ritenga opportune ai fini della compiuta attuazione delle statuizioni contenute nella ordinanza n. 1588/2025, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*.

In particolare, ove sia ritenuta opportuna la citata nomina di un *commissario ad acta*, si chiede che l'Ecc.mo Collegio si compiaccia di affidare al predetto commissario il compito di riesaminare la posizione del ricorrente, alla luce delle statuizioni di cui alla ridetta ordinanza resa da codesta Ecc.ma Sezione n. 1588/2025, in tempo utile per consentire al ricorrente medesimo di poter maturare alla data del 30/06/2026 dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta ai fini della futura stabilizzazione ex art. 17 quater, D.L. n. 25/25, conv. L. 09/05/2025, n. 69.

Con condanna alle spese della controparte della presente specifica fase cautelare.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 («*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*»), si dichiara che non è dovuto il contributo unificato, trattandosi di una istanza di esecuzione di misure cautelari ex artt. 59, 112 e 114 c.p.a.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Manifesto è il *fumus boni iuris* da cui il ricorso è assistito.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela cautelare è concreta, attuale ed evidente, in considera-

zione del fatto che lo scorrimento della predetta graduatoria oggi impugnato ancora una volta del tutto illegittimamente non ha considerato la posizione che il ricorrente occuperà in graduatoria all'esito del riesame ordinato da codesta Ecc.ma Sezione con ordinanza n. 1588/25.

Sussiste dunque evidente urgenza affinché il ricorrente riceva il maggior punteggio che gli è dovuto e si collochi in posizione poiore rispetto a quella illegittimamente assegnatagli dalla PA, in modo da essere chiamato per la sua immediata assunzione (mentre, ad oggi, il suo posto è stato già illegittimamente assegnato ad altri candidati).

Le esigenze cautelari emergono altresì alla luce della recente novella di cui all'art. 17 quater, D.L. 14/03/2025, n. 25, rubricato "*Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia*", inserito dall'art.1, co.1, L. 09/05/2025, n. 69 in sede di conversione, dianzi riportato per esteso.

In proposito si ribadisce che, **IN CASO DI MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DE QUA ENTRO IL 30/06/2025, IL RICORRENTE RISCHIA DI NON POTER VANTARE IL REQUISITO PREVISTO DALLA SUCCITATA NORMA AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE, OSSIA L' AVER MATURATO ALLA DATA DEL 30/06/2026 DODICI MESI CONTINUATIVI NELLA QUALIFICA RICOPERTA.**

Si invoca pertanto la concessione di idonea misura cautelare.

* * * * *

A S.E. IL PRESIDENTE

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI ex art. 53 C.P.A.

L'avv. Giuseppe Monterisi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Domenico Torre

PREMESSO CHE

- l'art. 17 quater, D.L. 14/03/2025, n. 25, rubricato "*Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia*", inserito dall'art.1, co.1, L. 09/05/2025, n. 69 in sede di conversione, prevede che: «1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più **ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo**, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso **Ufficio per il Processo** pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospetti-

va, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, **all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: **"L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data**. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. ...».

- a questa stregua, **IN CASO DI MANCATA ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DE QUA ENTRO IL 30/06/2025, IL RICORRENTE RISCHIA DI NON POTER VANTARE IL REQUISITO PREVISTO DALLA SUCCITATA NORMA AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE, OSSIA L' AVER MATURATO ALLA DATA DEL 30/06/2026 DODICI MESI CONTINUATIVI NELLA QUALIFICA RICOPERTA;**

- pertanto, è di tutta evidenza la necessità di un celere riesame della posizione del ricorrente, e quindi che sia l'istanza ex artt. 59, 112 e 114 c.p.a., sia quella cautelare, vengano trattate nella Camera di Consiglio del 03/06/2025;

- a tal fine si rende necessario disporre la dimidiazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

Tutto ciò premesso, il deducente, a mezzo del sottoscritto difensore,

CHIEDE

che S.E. il Presidente voglia compiacersi di disporre la dimidiazione dei termini di cui all'art. 53 cit., onde consentire la discussione sia dell'istanza ex artt. 59, 112 e 114 c.p.a., sia di quella cautelare correlate ai presenti motivi aggiunti nella Camera di Consiglio del 03/06/2025.

Con deferente ossequio.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso introduttivo, i primi motivi aggiunti, i secondi motivi aggiunti sono stati notificati per pubblici proclami. I presenti terzi motivi aggiunti sono stati notificati ad alcuni controinteressati, assolvendo così all'onere di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella graduatoria impugnata, che verrebbero attinti dall'auspicato

aumento del punteggio in favore del ricorrente, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti. In ragione di ciò, lasciando al Collegio ogni prudente valutazione in merito, si chiede al Presidente della Sezione adita che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami, indicando i modi e i termini più opportuni al fine di portare gli stessi a conoscenza dei potenziali controinteressati.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito, previo accoglimento delle suestese istanze ex artt. 53 e 59 c.p.a., nonché previa concessione di idonee misure cautelari, voglia accogliere il ricorso introduttivo, nonché i primi, i secondi ed i presenti terzi motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficaci *in parte qua* gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati, oltre che il diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli; inoltre, voglia condannare la PA resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché, in ogni caso, al rimborso del quadruplo contributo unificato versato.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a. si producono documenti come da separato indice del fascicolo di causa. Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che i presenti motivi aggiunti hanno valore indeterminabile e che scontano un contributo unificato pari ad € 325,00.

Bari, 20 maggio 2025

avv. Giuseppe Domenico Torre